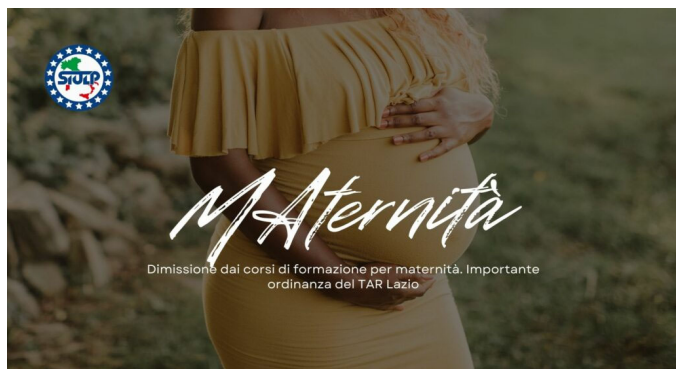


del 21 marzo 2026



La dimissione dal Corso di formazione per gravidanza non può comportare il differimento della nomina in ruolo

Il principio è stato recentemente enunciato dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) che, con sentenza n. 01470/2026 del 24 febbraio 2026, ha respinto l'appello del Ministero dell'Interno e del Capo della Polizia per la riforma della sentenza del Tribunale

Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 20754/2024.

La vicenda di fatto può essere riassunta nei seguenti termini: l'interessata, vincitrice del concorso pubblico per l'assunzione di 81 medici della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – del 5 novembre 2018, successivamente, nominata medico della Polizia di Stato a decorrere dalla data di inizio del 14° corso di formazione, dopo aver iniziato a frequentare il menzionato corso veniva dimessa dallo stesso, a seguito dell'accertato stato di gravidanza e "ammessa a partecipare al primo corso successivo".

A seguito della partecipazione al successivo corso di formazione, l'immissione in ruolo dell'interessata risultava differita (nomina decorrente dall'inizio del 15° corso anziché dal 14°) rispetto ai candidati vincitori del concorso a cui la medesima aveva partecipato.

Inoltre, a carico della ricorrente veniva rilevato un debito erariale relativo a frazione di uno stipendio percepito interamente e non spettante per il periodo in cui non aveva potuto frequentare il corso di formazione dal quale era stata dimessa.

La ricorrente adiva il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma deducendo l'illegittimità della collocazione in graduatoria e impugnando ulteriori aspetti per contrarietà con il divieto di discriminazione.

Il Tribunale riteneva parzialmente fondate le domande osservando, in sintesi, che il differimento dell'immissione in ruolo rispetto agli altri vincitori dello stesso concorso aveva determinato un effetto penalizzante per la carriera, comportando una discriminazione della vincitrice, assente dal corso in considerazione della maternità, rispetto agli altri vincitori del medesimo concorso, disponendo la retrodatazione della nomina e collocando la ricorrente nella graduatoria del 14° corso – dalla quale era stata dispensata in ragione dello stato di gravidanza.

Tale ricollocazione comportava, altresì, l'illegittimità dell'esclusione dal corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Medico Capo della Polizia di Stato, escludendo il trattamento economico, erogabile solo in caso di svolgimento di prestazione lavorativa.

Il T.A.R., inoltre riteneva fondata la domanda risarcitoria e fissava i criteri per la quantificazione del danno ex art. 34, comma 4, c.p.a. ordinando all'Amministrazione di corrispondere un risarcimento pari agli emolumenti non percepiti dal 19 dicembre 2019 all'avvio del nuovo corso di formazione, decurtati del 50 per cento e con ulteriore decurtazione dell'"aliunde perceptum vel percipiendum", applicando all'importo la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e gli interessi calcolati in base al tasso legale, nel rispetto del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.

Contro la decisione del TAR proponevano appello al Consiglio di Stato il Ministero dell'Interno e il Capo della Polizia, ma i Giudici di Palazzo Spada accoglievano l'appello solo con riferimento alla pretesa risarcitoria confermando la decisione di primo grado relativa alla data di immissione in ruolo della ricorrente interessata.

La decisione del Consiglio di Stato, dunque, si sofferma soprattutto sulla collocazione in graduatoria della ricorrente principale a seguito delle dimissioni dal 14° corso conseguenti allo stato di maternità, considerato tema esclusivo e dirimente della controversia.

Osserva il Collegio come la tutela delle madri lavoratrici trovi fondamento in plurime disposizioni dell'ordinamento, tra le quali possono, tra tutte, indicarsi:

a) l'art. 3 della Costituzione che impone la piena realizzazione del diritto fondamentale alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di concorsi pubblici (Corte Costituzionale, sentenza 24 ottobre 2023, n. 211); gli articoli 31 e 37 Cost., che tutelano la maternità e, con essa, l'interesse primario dei minori (Corte Costituzionale, sentenze n. 257 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993); l'articolo 23 della Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea che impone di assicurare la parità tra donne e uomini "in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione", obbligando, pertanto, all'adozione di misure adeguate per assicurare un'effettiva e integrale parità ed evitare che la maternità sia causa di pregiudizi per la donna.

Viene, inoltre, menzionata la direttiva 2006/54 e richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia Europea che afferma che qualsiasi trattamento sfavorevole nei confronti della donna in relazione alla gravidanza o alla maternità costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso.

In relazione al congedo di maternità, la direttiva prevede (art. 15) che, alla fine del periodo di congedo per maternità, "la donna ha diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza".

La direttiva citata è stata attuata nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 5/2010, che ha ricompreso nell'ambito applicativo del divieto di discriminazioni dirette e indirette di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 198/2006 "ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti".

La giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa alle disposizioni della direttiva 2006/54 assume particolare rilievo nel caso di specie. La Corte (sentenza 6 marzo 2014, causa C-595/12) ha, infatti, osservato che: l'esclusione dal corso di formazione professionale a causa del congedo di maternità doveva ritenersi avere un'incidenza negativa sulle condizioni di lavoro della parte del procedimento principale da cui aveva avuto origine la questione pregiudiziale, atteso che gli altri lavoratori ammessi al corso avevano avuto la possibilità di seguire tale corso e accedere, previo superamento dell'esame, al livello superiore di carriera, con conseguente perdita per la lavoratrice madre dell'opportunità di beneficiare, come i suoi colleghi, di migliori condizioni di lavoro, costituente un trattamento sfavorevole ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2006/54.

Secondo La Corte di Giustizia, una misura che prevede l'esclusione automatica dal corso di formazione e comporta l'impossibilità di presentarsi a sostenere l'esame organizzato in seguito senza tenere conto, in particolare, né della fase del corso in cui si è verificata l'assenza per congedo di maternità, né della formazione già acquisita, e che si limita a riconoscere alla donna che abbia fruito di detto congedo il diritto di partecipare a un corso di formazione organizzato in data successiva ma incerta, non appare conforme al principio di proporzionalità. Tale violazione diventa "tanto più flagrante" quanto l'inizio del successivo corso di formazione costituisce un evento incerto e deriva dal fatto che le autorità competenti non sono obbligate a organizzare detto corso a scadenze predeterminate.

Orbene, secondo il Consiglio di Stato, nella vicenda in esame l'esclusione dal corso di formazione professionale a causa del congedo di maternità aveva avuto un'incidenza negativa sulle condizioni di lavoro della ricorrente, determinando per la stessa anche la perdita della possibilità di accedere al livello superiore di carriera, con conseguente trattamento sfavorevole della madre lavoratrice. Questo effetto non poteva essere giustificato dalla necessità di assicurare un'adeguata formazione ai candidati, dovendosi conciliare tale esigenza con il diritto alla parità di trattamento. Nel caso di specie, l'adeguata formazione era stata, comunque, assicurata dalla proficua frequentazione del 15° corso di formazione, che deve ritenersi – in difetto di contrarie deduzioni ed evidenze – avente i medesimi contenuti del 14° corso. Inoltre, al pari del caso esaminato dalla Corte di Giustizia, anche nella situazione all'esame del Collegio la madre lavoratrice era stata esclusa dal corso di formazione e aveva dovuto attendere diverso tempo prima di accedere al nuovo corso e dopo la fine del congedo per maternità.

Certificazione Unica INPS online dal 16 marzo

Dal 16 marzo è disponibile online la Certificazione Unica INPS 2026 che dal 2015 ha sostituito il vecchio CUD.

La CU INPS è scaricabile dal sito web dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, accedendo allo specifico servizio online e contiene la certificazione dei compensi erogati dall'INPS in veste di sostituto d'imposta, ad esempio la pensione o prestazioni di varia natura.

Chi dispone di SPID, CIE o CNS può accedere all'area personale MyINPS seguendo il percorso "I tuoi servizi e strumenti" → "Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS" → "Certificazione Unica (Cittadino)" per visualizzare, scaricare e stampare il modello. Per chi preferisce lo smartphone, il documento è disponibile anche sull'app INPS Mobile.

CUD e Certificazioni Uniche degli anni precedenti sono consultabili nel Fascicolo previdenziale del cittadino, alla voce "Modelli". I pensionati possono utilizzare in tutti i casi anche il servizio Cedolino pensione.

Per chi non riesce ad accedere online, chi non ha identità digitale o si trova in situazioni particolari — eredi, delegati, pensionati esteri, utenza fragile — esistono canali alternativi ufficiali con procedure specifiche, descritti nell'articolo di dettaglio su come ottenere la Certificazione Unica INPS senza SPID.

In base alla categoria di appartenenza, si può chiedere l'invio a casa (anche dell'erede) della Certificazione Unica INPS chiamando il numero verde 800 434320 (con risposta automatica), il Contact Center Multicanale (numero 803 164) o il numero fisso 06 164164.

Attivo anche l'indirizzo email richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it. Il rilascio in forma cartacea può essere richiesto presso le sedi territoriali INPS, al servizio di Prima accoglienza (senza prenotazione nelle strutture in cui è presente) oppure prenotando un appuntamento online, tramite l'app mobile o chiamando il Contact Center.

Si può ottenere supporto anche presso i Comuni e le altre pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l'INPS per l'attivazione di un punto cliente di servizio.

La certificazione INPS può essere rilasciata anche su delega professionale o personale.

Per ottenere la CU tramite terzi esistono due percorsi distinti che non vanno confusi.

La delega professionale riguarda CAF, patronati e professionisti abilitati all'assistenza fiscale (commercialisti, consulenti del lavoro, esperti contabili): questi soggetti accedono ai servizi INPS con credenziali proprie, previa specifica delega dell'assistito per la pratica in corso, e operano nell'ambito di un mandato professionale regolamentato.

La delega a persona di fiducia è invece uno strumento diverso e consente agli utenti impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online di delegare una persona di fiducia all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto, con valenza sia per l'accesso ai servizi digitali sia per le richieste presso gli sportelli.

Ogni contribuente può designare una sola persona di fiducia e il delegato non può ricevere deleghe da più di tre persone. Per attivare la delega digitale a una persona di fiducia per i servizi INPS online è disponibile il servizio dedicato sul portale dell'Istituto. Il documento è indispensabile per la compilazione del 730 o del modello Redditi e alimenta la dichiarazione precompilata messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Le CU che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata hanno una scadenza separata, fissata al 31 ottobre. Poiché nel 2026 cade di sabato, il termine slitta quest'anno al 2 novembre 2026. Chi riceve dall'INPS esclusivamente questo tipo di redditi troverà la propria CU in area MyINPS entro quella data.

Rientrano tra i redditi esenti e certificati dall'INPS nella CU:

- l'Assegno Unico Universale per i figli a carico;
- le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;
- le pensioni di invalidità civile e gli assegni di invalidità corrisposti ai mutilati e invalidi civili;
- l'assegno sociale;
- le indennità una tantum erogate ai pensionati (come i bonus da 200 e 150 euro degli anni scorsi);
- le borse di studio e altri sussidi esenti per natura.

Nella CU questi redditi sono indicati al punto 464 con il codice 25 e non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi perché non tassabili. Chi rileva errori o dati non corretti nella propria CU può segnalarli alle strutture territoriali INPS contattandole tramite il Contact Center (803 164 da rete fissa, gratuito; 06 164164 da rete mobile), recandosi allo sportello di Prima accoglienza o inviando una richiesta scritta a richiestacertificazioneunica@inps.it allegando copia del documento di identità. L'avvenuta rettifica viene comunicata per posta, via PEC o tramite i Servizi Fiscali in MyINPS seguendo il percorso "I tuoi servizi e strumenti" → "Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS" → "Comunicazioni Fiscali".

Account falso sui social e reato di sostituzione di persona

Iscriversi a piattaforme social con un nome di fantasia e creando molteplici account non costituisce illecito, anche se il profilo fake sia ulteriore e diverso rispetto a quello reale o "ufficiale".

Quando, però, mediante l'account falso, si assumono i connotati di una persona esistente per trarne un vantaggio, si incorre nel reato di sostituzione di persona punito con la reclusione fino a un anno (art. 494 cod. pen.).

Secondo la Corte di Cassazione (16 giugno 2014, n. 25774), la condotta di colui che crea e utilizza un profilo su social network, impiegando abusivamente l'immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un "nickname" di fantasia e a caratteristiche personali negative, commette il reato di sostituzione di persona.

Lo stesso delitto si integra anche nell'ipotesi in cui l'identità creata con il profilo fake sia del tutto inesistente, qualora lo scopo sia di ingannare qualcuno per trarne un profitto.

È il caso di chi crea un profilo inserendo nome e dati anagrafici falsi al solo scopo di ottenere un coupon oppure l'accesso a un sito riservato.

Perfino l'attribuzione di un falso stato – purché abbia rilevanza giuridica – può integrare il reato di sostituzione di persona, come avviene ad esempio quando ci si spaccia per maggiorenne o per pubblico ufficiale.

Non c'è invece illecito penale qualora il profilo falso non sia in grado di ingannare alcuno, come nell'ipotesi in cui una persona si spaccia per Napoleone o per Giacomo Leopardi.

Ai fini del reato di sostituzione di persona è infatti essenziale che la condotta sia idonea a indurre qualcuno in errore al fine di trarne un vantaggio o di arrecare un danno.

Se invece l'account fake è utilizzato per commettere specifici illeciti, allora si commetterà il reato di volta in volta concretamente integrato, come ad esempio quello di minacce, diffamazione, truffa, stalking, ecc.

Pubblicare commenti sui social network utilizzando un profilo falso non costituisce reato, a meno che non abbiano contenuto diffamatorio o ledano la privacy altrui.

Non è illegale interagire con altri utenti utilizzando un account fake, sempreché non ricorrano le condizioni sopra viste che consentono di integrare reati come quelli di sostituzione di persona e di diffamazione.

Dunque, chattare con altre persone usando un profilo falso non costituisce di per sé un illecito: perché si integri il reato di sostituzione di persona occorre che la conversazione sia diretta a indurre in errore l'interlocutore al fine di trarre un vantaggio o di causare un danno.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

13/03 – [37° Corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente](#)

16/03 – [Concorso interno per titoli per la copertura di 436 posti per vice commissario](#)

16/03 – [Servizio europeo per l'azione esterna \(SEAE\) Watchkeeper](#)

18/03 – [Fondo Assistenza – Borse di Studio – Università Luiss Guido Carli di Roma – a.a. 2026/2027](#)

Pensione di reversibilità e convivenza di fatto

La Legge ha innovato radicalmente il diritto di famiglia italiano, con il riconoscimento giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplinando le convivenze di fatto.

Tuttavia, la normativa previdenziale rimane ancorata a presupposti normativi rigidi, che distinguono nettamente il vincolo del matrimonio dalla semplice convivenza.

Il presupposto fondamentale per il riconoscimento della pensione di reversibilità risiede nella natura dell'obbligazione di assistenza reciproca che lega i componenti di una coppia.

Nelle unioni civili, la legge ha previsto un'equiparazione pressoché totale ai diritti e ai doveri derivanti dal matrimonio, includendo esplicitamente le tutele previdenziali in caso di decesso del partner.

Al contrario, la convivenza di fatto, pur se registrata all'anagrafe comunale, non conferisce automaticamente il diritto al trattamento ai superstiti. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 461 del 2000, ha stabilito che la differenza qualitativa tra il vincolo coniugale e la convivenza more uxorio giustifica la disparità di trattamento previdenziale. Mentre il matrimonio e l'unione civile comportano l'assunzione di impegni legali stabili e reciproci, la convivenza rimane una scelta basata sulla libertà individuale, priva di quegli obblighi di solidarietà familiare che la Costituzione preserva attraverso lo strumento della reversibilità. Sebbene il dato normativo sia restrittivo, la giurisprudenza di merito talvolta ha riconosciuto la reversibilità ai conviventi superstiti in presenza di circostanze eccezionali e documentate. In questi scenari, la durata della convivenza non agisce come un requisito legale automatico, ma come un parametro fondamentale per dimostrare la solidità del legame e la sussistenza di una reale dipendenza economica tra i partner.

Un ambito in cui il tempo trascorso in convivenza assume rilevanza normativa riguarda la ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato. Quando il defunto lascia sia un coniuge attuale sia un ex coniuge titolare di assegno divorzile, il tribunale è chiamato a stabilire le quote spettanti a ciascuno. In questa sede, l'art. 9 della legge divorzio impone di considerare non solo la durata dei rispettivi matrimoni, ma anche i periodi di convivenza che hanno preceduto le nozze.

In tale contesto, la durata della convivenza prematrimoniale funge da strumento per valutare l'effettiva entità dell'assistenza prestata durante la vita del pensionato. Un lungo periodo di vita insieme antecedente al matrimonio può giustificare l'assegnazione di una quota maggiore della prestazione, riconoscendo valore legale a una solidarietà familiare che, pur non essendo ancora formalizzata, ha contribuito alla formazione del patrimonio e al sostegno reciproco.

Bonus figli disabili

L'INPS riconosce un contributo economico che può arrivare fino a 3.600 Euro annue per l'assistenza a casa di un figlio piccolo affetto da una grave patologia cronica.

Si tratta di un contributo pubblico per l'assistenza domiciliare destinato alle famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni che soffrono di gravi patologie croniche. La misura è stata introdotta per la prima volta dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, art. 1, comma 355) e da allora è stata confermata e rifinanziata di anno in anno, fino all'attuale Legge di Bilancio 2026.

Questo beneficio è alternativo al bonus asilo nido: chi ha già ricevuto il rimborso di almeno una mensilità per la frequenza del nido, quindi, non può richiedere anche il contributo per l'assistenza domiciliare.

Il bonus è destinato ai genitori di bambini con gravi patologie croniche – tra quelle incluse nell'elenco nazionale del Ministero della Salute – che non abbiano ancora compiuto tre anni di età. Sul fronte della cittadinanza, Possono fare domanda:

- i cittadini italiani e quelli di un Paese dell'Unione Europea;
- i cittadini extra-UE in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolari di permessi per protezione internazionale, assistenza minori, protezione speciale, protezione temporanea per rifugiati provenienti dall'Ucraina, o ancora permessi per lavoro subordinato, autonomo e stagionale.

È inoltre richiesta la residenza in Italia e la coabitazione con il figlio nello stesso comune di dimora abituale. La domanda può essere presentata anche dall'affidatario in caso di affido temporaneo o preadottivo, a condizione che tutti i requisiti siano comunque soddisfatti.

La domanda deve essere presentata online sul portale dell'INPS dal genitore convivente con il bambino, entro il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento. Le richieste vengono accolte in ordine cronologico di presentazione telematica e nei limiti del budget annuo disponibile.

Per accedere al servizio è possibile:

- autenticarsi tramite SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- cercare nel motore di ricerca del sito INPS la voce "bonus nido" e selezionare "Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione" per avviare la procedura relativa al contributo domiciliare.

In alternativa, è possibile rivolgersi a un Patronato autorizzato, che assisterà il richiedente gratuitamente in tutte le fasi della procedura.

Elemento fondamentale per la prenotazione delle risorse è l'allegazione di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiara – per l'intero anno – l'impossibilità del bambino a frequentare l'asilo nido a causa di una grave patologia cronica. Senza questo documento, la domanda non può essere istruita.

Le domande che non trovano copertura finanziaria vengono registrate con la dicitura "Protocollata con riserva": qualora residuino fondi dopo i pagamenti già prenotati, si procede allo scorrimento delle riserve in ordine cronologico.

L'importo del contributo varia in base a due parametri: l'ISEE minorenni del nucleo familiare e la data di nascita del bambino. Con la Legge di Bilancio 2025 sono stati introdotti importi più elevati per i nati a partire dal 1° gennaio 2024, in un'ottica di maggiore sostegno alla natalità.

Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024, gli importi annui sono:

- 1000 euro per nuclei familiari con ISEE minorenni fino a 25.000,99 euro;
- 500 euro per ISEE minorenni compreso tra 25.001 e 40.000 euro;
- 500 euro per ISEE minorenni superiore a 40.000 euro o in assenza di ISEE.

Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024, gli importi cambiano:

- 600 euro se nel nucleo familiare è già presente almeno un altro figlio di età inferiore ai 10 anni e l'ISEE minorenni non supera i 40.000 euro;
- 500 euro se l'ISEE minorenni è superiore a 40.000 euro (o assente/difforme), anche in presenza di altri figli piccoli.

Il massimo beneficio di 3.600 euro annui è quindi riservato alle famiglie con almeno due figli piccoli e un ISEE contenuto.



Pensioni on-line

Servizio di consulenza on-line per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul sito www.siulp.it

Borse di studio a favore degli orfani e dei figli dei dipendenti della Polizia di Stato 2026

Il Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato ha reso noto che, al fine di incentivare l'attitudine allo studio e favorire una formazione accademica di alto profilo, ha previsto in via sperimentale un intervento a sostegno del percorso universitario degli orfani e dei figli dei dipendenti della Polizia di Stato, in servizio e in pensione, in relazione all'iscrizione all'anno accademico 2026 – 2027 al primo anno di un corso di laurea triennale presso l'Università "Luiss Guido Carli" di Roma.

Al riguardo sono previste 2 borse di studio che saranno assegnate con le condizioni e in base ai criteri specificamente enucleati dalla [circolare prot. 0023461 del 18 marzo 2026](#) al cui contenuto si rimanda.

SAGIFIN
MEDIAZIONE CREDITIZIA

21.000€
Rata € **225**

MESI 120 | TAN 5,07% | TAEG 5,24%

FINO AL
**31 MARZO
2026**



tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 12/2026 del 21 Marzo 2026